

VERBALE DI ACCORDO



Il giorno 13 del mese di febbraio anno 2016, si sono incontrati presso lo stabilimento di Taranto:

- la **Direzione Ilva S.p.A. in A.S.** nelle persone di Cosimo Liurgo, Michele Onorato, Francesco Zimbaro, Francesco Latrofa, Andrea Masella, Donatello Rossi.
- le **OO.SS. Provinciali** nelle persone di Valerio D'Alò, Segretario Provinciale della Fim/Cisl, Giuseppe Romano, Segretario Provinciale della Fiom/Cgil, Antonio Talò, Segretario Provinciale della Uilm/UIL, Francesco Rizzo, Segretario Provinciale della Usb, Alessandrio Erario, Segretario Provinciale della Flmu
- ed una rappresentanza della **RR.SS.UU.** all'uopo delegate dai restanti componenti

Premesso che


- l'Ilva S.p.A., con sede legale in Milano al viale Certosa n. 239 e unità produttive in Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto ed esercente, altresì, "Centri servizi" in Marghera, Paderno, Padova, è soggetta all'amministrazione straordinaria di cui al Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, in L. n. 39/2004) in forza di Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21.01.2015;
- in data 14.03.2013 le Parti in epigrafe hanno individuato lo strumento del contratto di solidarietà "difensivo" per la durata di 24 mesi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, quale strumento per la gestione degli esuberi indicati dall'Azienda;
- in tale contesto, l'Ilva S.p.A. ha avviato il piano di adeguamento alle prescrizioni AIA che ha comportato la "fermata" o la riduzione dell'attività degli impianti che insistono sull'area c.a. "a caldo" ed in particolare: l'Altoforno n.5 in sosta produttiva dal mese di marzo 2015 per adempiere a quanto previsto dal piano ambientale; le Batterie n. 3-6 in sosta produttiva in ossequio a quanto previsto dall'AIA; le Batterie 9-10, attualmente in sosta e sulle quali sono stati avviati i lavori previsti dal piano di adeguamento AIA.
- a fronte di quanto innanzi, così come convenuto in data 14.03.2013, al fine di scongiurare la strutturalità dell'esubero, permane la disponibilità della Società a continuare a gestire gli esuberi attraverso il contratto di solidarietà difensivo sottoscritto, avente le finalità sopra indicate; ai sensi di quanto convenuto nel verbale di Accordo del 24.02.2015 relativamente al punto 2), a seguito della verifica semestrale effettuata, si sottolinea che la validità dell'accordo stesso deve intendersi con durata di 24 mesi alle stesse modalità e condizioni dell'Accordo citato e, pertanto, con scadenza 2 marzo 2017;
- in data 11.01.2016, l'Azienda ha avviato la consultazione sindacale per la proroga del contratto di solidarietà difensivo ai sensi di quanto previsto dall'Accordo 24.02.2015 ed in particolare al punto 2) come da verifica semestrale effettuata;
- l'Azienda ha dichiarato che al termine del periodo coperto dal contratto di solidarietà, prevede di riassorbire l'attuale esubero in maniera integrale;

Tanto premesso e le premesse fanno parte integrante delle intese che seguono, le Parti dopo ampia ed approfondita discussione anche all'esito della consultazione sindacale con le RSU di stabilimento avvenuta nei giorni 15, 19 gennaio e 5 febbraio u.s..



convengono

- 1) di rideterminare in **3.095** unità l'esubero di personale all'atto della stipulazione del presente accordo.
- 2) Con decorrenza dal 3 marzo 2016 e per la durata di 12 mesi e, quindi, fino al 2 marzo 2017, viene disposta una riduzione dell'orario di lavoro, stabilita nella forma della riduzione dell'orario mensile. Si concorda fin da adesso che alla scadenza del primo semestre verrà fatto un esame congiunto della situazione gestionale ed al termine dei dodici mesi verrà effettuata una verifica delle condizioni produttive.
- 3) Le riduzioni di attività sono elencate per l'intera unità produttiva di Taranto nella misura indicata nello schema allegato (**allegato 1**).
- 4) L'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti nella solidarietà, con la loro qualifica e data di assunzione, è allegato al presente accordo su supporto informatico e ne costituisce parte integrante. L'eventuale variazione dei nominativi interessati nel corso del programma di solidarietà ne lascerà invariato il numero complessivo.
- 5) Detta riduzione dell'orario di lavoro coinvolgerà un numero complessivo di **11.020** lavoratori appartenenti allo stabilimento di Taranto e sarà ripartita su tutte le settimane dei mesi interessati.
- 6) La percentuale media applicata di riduzione di orario di lavoro realizzata con modalità sia orizzontale che verticale all'unità produttiva di Taranto è complessivamente pari al **28,09 %** e, pertanto, non supera la misura del 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, prevista dalla normativa di riferimento.
- 7) La collocazione in solidarietà avverrà previa fruizione del monte ore ferie e permessi maturati e non goduti, con salvaguardia delle ferie e permessi maturati nell'anno in corso.
- 8) La platea complessiva dei lavoratori (**11.020**) concorrerà all'esecuzione del contratto di solidarietà, anche mediante il coinvolgimento nel piano di fruizione delle ferie e permessi non goduti e, a valle, mediante sospensione in solidarietà;
- 9) Pertanto, in applicazione di quanto sottoscritto e dei criteri dettati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 3558 dell'8.02.2010, si concorda che il numero delle ore potenzialmente oggetto dell'intervento di sostegno al reddito è pari, su base settimanale, a **123.800** ($11.020 \times 40 \text{ h/s} = \text{h. } 440.800 \times 28,09 \% = \text{h. } 123.800$);
- 10) Il personale coinvolto nella solidarietà sarà formato alle nuove e differenti mansioni eventualmente resesi necessarie e potrà operare nelle stesse solo dopo l'accertata idoneità.
- 11) Il personale coinvolto nella solidarietà potrà essere chiamato ad operare, temporaneamente, anche in mansioni disponibili con contenuti professionali differenti.
- 12) Per effetto della riduzione dell'orario di cui sopra, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti contrattuali e/o di legge, verranno determinati e corrisposti in maniera proporzionale alla effettiva prestazione di lavoro.
- 13) A fronte di eventuali sopravvenute esigenze produttive la Società potrà modificare in aumento l'orario di lavoro ridotto qui concordato, anche in maniera non uniforme e quindi differenziata per dipendente, nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale, dandone comunicazione ai lavoratori interessati;
- 14) Le parti convengono fin d'ora che qualora la riduzione d'orario di cui all'**allegato n. 1**, a seguito del monitoraggio costante che la Società svolgerà circa la rispondenza alle esigenze produttive ed impiantistiche, si rivelasse non più congrua dal punto di vista organizzativo e produttivo, essa potrà essere soggetto a revisione previo accordo fra le parti.



- 15) La Società, alle normali scadenze delle competenze, anticiperà ai lavoratori interessati dalla solidarietà il trattamento economico che per legge è posto a carico dell'Ente Previdenziale.
- 16) Le Parti, inoltre, convengono espressamente che tutte le clausole del presente accordo sono correlate ed inscindibili tra loro.
- 17) Per quanto concerne il tema relativo all'orario di lavoro straordinario, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, l'Azienda ne ribadisce il ricorso esclusivamente per esigenze sopravvenute e straordinarie collegate alle attività produttive.
- 18) L'Azienda in relazione al tema degli appalti ribadisce alle OO.SS. che l'utilizzo del contratto di solidarietà, nell'ipotesi di attività affidate a terzi analoghe a quelle svolte dal personale sociale, avverrà previa saturazione dell'orario dei lavoratori sociali;
- 19) L'Azienda fornirà mensilmente alle RSU ed alle OO.SS. Provinciali, su supporto informatico, i dati relativi alle percentuali di sospensione dell'orario di lavoro riferite alla platea del personale interessato, nonché l'elenco nominativo consuntivo del personale coinvolto dal Contratto di Solidarietà e, su base settimanale, l'elenco preventivo del personale interessato dalle sospensioni in Contratto di Solidarietà.
- 20) Per quanto non indicato nell'odierno accordo si rinvia alla regolamentazione prevista dall'accordo 14.03.2013.

Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo si incontreranno trimestralmente per un confronto dello stato di attuazione ed esecuzione dell'Accordo stesso, prevedendo una verifica mensile con le OO.SS. di stabilimento in ordine all'andamento consuntivo e alle relative previsioni per il mese successivo.

*

Con la sottoscrizione del presente accordo la Parti si danno reciprocamente atto di aver pienamente, correttamente ed esaurientemente esaurito con esito positivo, in ogni sua parte e ad ogni suo effetto, la procedura di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

ILVA S.p.A. in A.S. FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL FLMU USB

[Handwritten signatures of ILVA S.p.A. and union representatives]

3

Allegato n.1 - Sintesi ripartizione esuberi massimi in contratto di solidarietà

ESUBERI	SOLIDARIZZANTI	%	ore cds max settimanali	
AREA FUSIONE	715	4.254	17%	28.600
AREA LAMINAZIONE E TUBIFICI	1.558	2.338	67%	62.320
AREA SERVIZI STAFF E MAN.	822	4.428	19%	32.880
TOTALE STABILIMENTO	3.095	11.020	28,09%	123.800

Caruso Luigi
Luca Di
Antonio Di
Franco Di
Vincenzo Di
Andrea Di

Roberto Di
Roberto Di
Roberto Di
Roberto Di
Roberto Di

Roberto Di
Roberto Di
Roberto Di
Roberto Di
Roberto Di

VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 13 del mese di febbraio anno 2016, si sono incontrati presso lo stabilimento di Taranto la Direzione Ilva S.p.A. in A.S. e le OO.SS. Provinciali unitamente ed una rappresentanza della RR.SS.UU. all'uopo delegate dai restanti componenti.


In relazione a quanto convenuto con verbale di accordo sottoscritto in data odierna relativo alla proroga del contratto di solidarietà per l'Ilva Taranto si conviene quanto segue.

Le parti si incontreranno con cadenza bimestrale decorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo per esaminare l'andamento delle sospensioni dall'attività lavorativa per l'intero sito produttivo di Taranto con l'intento di individuare le aree nelle quali viene realizzata mediamente una riduzione di orario progressiva superiore al 70% delle ore lavorabili.

Per le predette aree, l'Azienda, si impegna attraverso strumenti specifici – *in primis* ricollocazioni per mansioni fungibili o analoghe e piani di formazione *ad hoc* – ad attenuare la riduzione di orario applicata assicurando una percentuale di attività pari al 30% delle ore lavorabili nel periodo di vigenza del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

ILVA S.p.A. in A.S.

Francesco De Rosa
Maurizio Allen
Oreste Bell

FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL FLMU USB

1